



Lega Nazionale  
delle Cooperative e Mutue

legacoop

# Statuto

**della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue**

**APPROVATO DAL 37° CONGRESSO DELLA LEGACOOP**

**7-8-9 marzo 2007**

# STATUTO

## Capo I

### Principi e norme generali

#### **Art. 1 - Natura e scopi**

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (d'ora in avanti Legacoop) è l'associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative associate, riconosciuta come persona giuridica ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo del capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Legacoop agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica.

L'adesione a Legacoop da parte delle cooperative e degli enti che ne hanno titolo è libera e volontaria.

Scopi fondamentali di Legacoop sono la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, la diffusione dell'idea e della esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo.

Legacoop opera perché le cooperative ed enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall'art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte.

La Legacoop svolge le sue funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese associate ed è competente ad esercitare la vigilanza sugli Enti cooperativi, riconosciuta dall'art. 2 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Legacoop aderisce all'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), si riconosce negli scopi e negli obiettivi di questa, si impegna perché sia riconosciuta quale rappresentanza universale delle organizzazioni cooperative.

Legacoop mantiene costanti rapporti con le altre associazioni cooperative e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri. In particolare, Legacoop persegue ed opera conseguentemente per il rafforzamento dei rapporti con le altre Associazioni cooperative italiane ed assume l'unità della rappresentanza delle organizzazioni cooperative quale obiettivo strategico.

## **Art. 2 - Valori e principi**

Legacoop si riconosce nei principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento e di relazione contenuti nella Carta dei Valori Guida. Essa inoltre adotta e promuove presso gli enti associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l'azione degli enti stessi all'utilità e all'interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile.

## **Art. 3 - Compiti**

Legacoop si propone di:

- a. Promuovere i valori, la cultura e la pratica cooperativistica, con particolare riguardo alle aree del Paese ove la cooperazione è meno presente;
- b. Favorire lo sviluppo imprenditoriale e la qualità sociale e la relativa visibilità delle cooperative e degli enti aderenti;
- c. Assicurare la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica;
- d. Assicurare un costante e crescente contributo di Legacoop e delle cooperative e degli enti associati alla soluzione delle grandi questioni sociali ed economiche nazionali, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità di genere, l'integrazione di cittadini extracomunitari, la valorizzazione del lavoro, la tutela ambientale, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva;
- e. Promuovere e favorire lo sviluppo dei rapporti tra cooperative quale ulteriore elemento di distintività della cooperazione;
- f. Concorrere alla diffusione internazionale della cooperazione, particolarmente nei Paesi con bassi livelli di sviluppo.

A questi fini Legacoop:

- Rappresenta gli enti associati ed esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge o dall'ordinamento Legacoop;
- Elabora, promuove e sostiene iniziative legislative ed amministrative a vantaggio delle cooperative;
- Realizza e favorisce, anche attraverso la partecipazione e il contributo a strutture appositamente costituite, studi, ricerche, informazione, formazione e documentazione riguardanti la cooperazione e la sua storia;
- Finalizza ed orienta l'attività del proprio Fondo mutualistico alla promozione di nuova cooperazione, alla diffusione della conoscenza della cooperazione, allo sviluppo delle cooperative;
- Organizza e rende accessibili alle cooperative e agli enti associati servizi per le attività di consulenza, assistenza ed informazione;
- Conduce una politica idonea a diffondere in tutte le cooperative aderenti l'adozione di pratiche di responsabilità sociale delle imprese, verificabili anche attraverso i bilanci sociali, quale tratto distintivo e visibile testimonianza della utilità sociale della cooperazione;
- Adotta e promuove presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne l'accesso ai luoghi decisionali e favorisce adeguate rappresentanze femminili anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
- Sviluppa le relazioni tra cooperative ed enti associati, anche adottando schemi di organizzazione che favoriscano il coordinamento e l'integrazione di aree omogenee in ragione dello scambio mutualistico e delle dimensioni di impresa, al fine di migliorare il presidio dei mercati, la capacità di sistema, i processi di partecipazione, nonché di conseguire una migliore capacità di rappresentanza;
- Interviene nelle controversie tra enti associati secondo le disposizioni del presente Statuto;
- Stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro.

#### **Art. 4 - Assetto istituzionale**

Legacoop si organizza per i livelli istituzionali nazionale e regionale.

Legacoop articola, inoltre, la propria struttura per livelli organizzativi di settore

In coerenza con i principi di sussidiarietà e complementarietà, possono essere istituite ulteriori articolazioni a livello territoriale e/o settoriale, ove ritenuti funzionali dagli enti associati.

#### **Art. 5 – Sede**

La Legacoop Nazionale ha la sua sede in Roma e può istituire delegazioni ed uffici nelle località italiane ed estere in cui particolari condizioni ne richiedano la istituzione.

#### **Art. 6 - Organo ufficiale**

Organo ufficiale della Legacoop è "La Cooperazione Italiana".

#### **Art. 7 – Divieto di svolgimento attività economiche**

La Legacoop non può svolgere attività economiche ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88, convertito in legge n. 160 del 20/5/88.

La capacità della Legacoop deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

## **Capo II**

### **Rapporti associativi**

#### **Art. 8 – Adesione alla Legacoop**

Possono aderire alla Legacoop Nazionale:

- a. tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso;
- b. gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Legacoop;
- c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri Enti associati.

La Direzione, può accettare inoltre l'adesione:

- a. di società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità della Legacoop;
- b. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
- c. di Enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
- d. di società non cooperative, purchè abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Gli Enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese dalla Legacoop, ad eccezione di quanto previsto dell'art. 9 lettera b) dello Statuto.

L'adesione alla Legacoop da parte degli Enti di cui ai precedenti commi, ove non sia stabilita dal loro Statuto, deve essere richiesta con delibera del rispettivo organo competente.

L'accettazione é deliberata dalla Presidenza e ratificata dalla Direzione nella sua prima riunione. L'atto di adesione alla Legacoop si perfeziona ed acquista efficacia ad ogni effetto solo al momento in cui la Legacoop comunica all'ente il numero di iscrizione assegnatogli.

La sola forma di adesione alla Legacoop è quella diretta.

Per il recesso o l'esclusione si applicano le norme dell'art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dalla Direzione secondo la procedura definita dal Regolamento generale.

Gli Enti aderenti che recedono o sono esclusi dalla Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio.

L'adesione a Legacoop determina la contestuale adesione a tutti i livelli di organizzazione di cui all'art. 4.

### **Art. 9 – Obblighi degli associati**

Con l'adesione a Legacoop, l'ente si impegna all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto e dei principi ed indirizzi contenuti nella Carta dei Valori Guida e ad informare il proprio statuto e la propria azione agli stessi, nonché :

- a. al rispetto dei regolamenti e di ogni deliberazione legittimamente assunta dai competenti organi di Legacoop;
- b. a sottoporsi alle revisioni ordinarie, disposte da Legacoop ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le legislazioni speciali delle Regioni a statuto autonomo;
- c. ad inviare i bilanci annuali e ogni documentazione di supporto, nonché le informazioni richieste da Legacoop a fini statistici;
- d. ad informare i soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop;
- e. a promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell'associazione;
- f. a consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop alle assemblee e ai consigli di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza;
- g. al pagamento dei contributi associativi annuali di cui al successivo art. 21, punto e);

La Legacoop si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno della organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo.

### **Art. 10 – Inosservanza degli obblighi**

Qualora l'ente associato violi gli obblighi di cui all'articolo 9 ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all'immagine di Legacoop, si procede all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa –nei casi più gravi- l'esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento generale.

In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, di cui al successivo art 21 punto e), previa messa in mora dell'Ente associato inadempiente, comporta:

- a. la sospensione del diritto all'assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
- b. l'esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Legacoop Nazionale e dalle strutture di cui ai successivi Capi V e VI;

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione.

La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, la sospensione dell'ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

## **CAPO III**

### **Ordinamento di Legacoop**

#### **Art. 11- Organi della Legacoop**

Sono organi della Legacoop:

- Il Congresso Nazionale;
- L'Assemblea Generale dei Delegati;
- La Direzione;
- La Presidenza;

- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Comitato dei Garanti.

### **Art. 12 – Congressi ordinari e straordinari**

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Il Congresso è convocato in via straordinaria con deliberazione dell'Assemblea generale dei delegati, anche per iniziativa della Direzione, quando lo richiedano urgenti necessità di Legacoop.

### **Art. 13 – Modalità di convocazione**

L'avviso di convocazione del Congresso, il relativo ordine del giorno e il luogo dove sarà tenuto, approvati dalla Direzione, sono pubblicati nell'organo ufficiale della Legacoop almeno 60 giorni prima della data di convocazione.

I documenti congressuali sono pubblicati sull'organo ufficiale della Legacoop almeno trenta giorni prima della data di convocazione di cui al precedente comma.

In relazione e in preparazione dei Congressi ordinari e straordinari della Legacoop, le Legacoop Regionali e territoriali ove esistenti devono indire i loro rispettivi congressi, o assemblee, secondo le modalità, con gli stessi temi ed entro i termini deliberati dalla Direzione.

### **Art. 14 – Composizione del Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale é composto dai delegati eletti nei congressi dalle Legacoop Regionali e dai delegati dei consorzi e delle società di rilevanza nazionale, individuati secondo i criteri e le procedure stabiliti da apposita delibera della Direzione.

E' in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che siano espressione diretta delle cooperative, con una rappresentanza femminile adeguata alla composizione della base sociale delle cooperative.

Ogni Congresso Regionale elegge un numero di delegati determinato dal Regolamento apposito, che dovrà tenere conto del numero dei soci delle cooperative aderenti, anche in relazione alla natura dello scambio mutualistico, del fatturato e dei contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti e i criteri stabiliti dalla Direzione nel Regolamento congressuale.

E' in ogni caso garantita la partecipazione a delegati di ogni regione semprechè i relativi congressi siano stati regolarmente convocati e conclusi.

Il Congresso Nazionale si costituisce nella sede e data indicati nell'avviso di convocazione ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

### **Art. 15 – Poteri del Congresso**

Il Congresso Nazionale é l'organo sovrano della Legacoop. In particolare spetta al Congresso:

- a. approvare i documenti congressuali;
- b. determinare l'indirizzo generale dell'azione della Legacoop;
- c. eleggere la Direzione, il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. deliberare sullo Statuto e sulla Carta dei Valori Guida per le imprese cooperative.

### **Art. 16- Validità delle riunioni e delle votazioni**

Il Congresso é validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Per deliberare sullo scioglimento della Legacoop Nazionale è necessaria almeno la presenza di quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le elezioni degli organi di cui al punto c) del precedente articolo sono effettuate normalmente a scrutinio segreto, facendo salvi i diritti di eventuali minoranze a proporre propri candidati e ottenere proprie rappresentanze.

Si procede a scrutinio palese quando almeno il 90% dei delegati si pronunciano per questa modalità di voto.

### **Art. 17– Assemblea Generale dei delegati**

L'Assemblea Generale dei Delegati al Congresso Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso e nomina al suo interno un Presidente.

L'Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative delle relative istanze.

Alle riunioni della Assemblea partecipano di diritto i membri della Direzione Legacoop, del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei Conti.

Le riunioni della Assemblea sono convocate, annualmente, dal Presidente dell'Assemblea Generale dei Delegati d'intesa con il Presidente della Legacoop.

L'Assemblea Generale dei Delegati deve inoltre essere convocata qualora lo richieda la Presidenza della Legacoop o un quinto dei componenti della Assemblea medesima o un terzo della Direzione della Legacoop.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Poteri dell'Assemblea Generale dei Delegati:

- Valutare il programma di attività predisposto dalla Direzione e il consuntivo di quello svolto;
- Ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze decise dalla Direzione;
- Effettuare cooptazioni in seno alla Direzione, in misura non superiore al 5% del numero complessivo dei membri di quest'ultima;
- Convocare, con deliberazione di almeno la metà più uno dei componenti, il Congresso straordinario di Legacoop;

- Modificare lo Statuto della Legacoop con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e ratificare a maggioranza semplice le modifiche allo Statuto richieste dal Ministero delle Attività Produttive e deliberate dalla Direzione.

#### **Art. 18- Direzione: composizione**

La Direzione è eletta dal Congresso, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei membri, di cui la maggioranza tra soci di cooperative o di rappresentanti di consorzi e società di carattere nazionale, garantendo la rappresentanza per ciascun genere comunque in misura non inferiore al 25% del numero complessivo dei membri.

I membri eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

La Direzione può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa.

#### **Art. 19 – Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza**

La Direzione definisce nel Regolamento Generale i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.

I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento successivamente alla loro elezione decadono automaticamente; la decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione stessa.

La Direzione può dichiarare comunque la decadenza di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.

## **Art. 20 – Riunioni della Direzione**

La Direzione è convocata dal Presidente della Legacoop su iniziativa della Presidenza o obbligatoriamente qualora lo richieda un terzo dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti. La Direzione delibera a maggioranza dei presenti, tranne nel caso vi siano disposizioni regolamentari diverse.

Il Comitato dei Garanti, Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Amministrativo partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto. La Direzione designa il segretario della riunione.

## **Art. 21 – Poteri della Direzione**

Spetta alla Direzione dirigere la Legacoop. Essa delibera sulle principali questioni che attengono all'indirizzo ed al funzionamento della Legacoop provvedendo, in particolare, a:

- a. approvare il programma di attività della Legacoop e verificarne la sua realizzazione, anche attraverso l'analisi della situazione e delle strategie dei settori, di concerto con le strutture settoriali;
- b. convocare il Congresso Nazionale e stabilirne l'ordine del giorno;
- c. eleggere il Presidente della Legacoop, uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario, i restanti membri di Presidenza;
- d. approvare i rendiconti preventivi e consuntivi della Legacoop nei termini fissati dal successivo art 29;
- e. stabilire le aliquote dei contributi associativi di concerto con gli organi direttivi delle strutture settoriali e Regionali e le rispettive quote di competenza;
- f. consentire che, nell'esercizio delle loro attività, le strutture di cui all'art. 4 possano richiedere contribuzioni aggiuntive per specifiche esigenze;
- g. approvare i Regolamenti;
- h. deliberare la esclusione degli Enti associati e ratificare l'ammissione di nuovi deliberata dalla Presidenza;

- i. definire l'assetto generale organizzativo della Legacoop e provvedere alle necessarie revisioni, anche attraverso la costituzione di commissioni e la convocazione di apposite sessioni;
- j. sentiti gli enti associati, autorizzare la costituzione delle Associazioni di settore di cui al successivo art. 33;
- k. Provvedere alla istituzione dei gruppi di settore di cui al successivo art. 34 adottando gli schemi per il coordinamento e l'integrazione tra gruppi omogenei di cooperative;
- l. approvare il Regolamento organico dei dipendenti e i trattamenti economici e normativi;
- m. stipulare i contratti e accordi di lavoro di competenza della Legacoop e valutare i contratti e accordi di lavoro stipulati dalle Associazioni di settore, di cui alla lettera g. dell'art. 35, ai fini della loro coerenza con le politiche delle relazioni industriali della cooperazione;
- n. istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il Presidente.
- o. nominare il Direttore Amministrativo;
- p. nominare il commissario ai sensi del successivo articolo 36;

La Direzione può nominare Commissioni di lavoro, nonché, al proprio interno, articolazioni funzionali a cui delegare proprie competenze.

## **Art. 22 -La Presidenza**

La Presidenza è eletta dalla Direzione nel numero di membri fissato dalla medesima.

Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed gli altri eventuali Vice Presidenti. Essi durano in carica per un massimo di due mandati.

Essa provvede a:

- a. curare l'amministrazione della Legacoop, la sua gestione ordinaria e l'esecuzione delle delibere della Direzione;
- b. coordinare l'attività della Legacoop con quella delle strutture Regionali e settoriali;

- c. redigere i rendiconti consuntivi ed i conti preventivi e verificarne l'andamento ogni sei mesi;
- d. nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere, nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri definendone i compiti e determinandone gli emolumenti sulla base dell'apposito Regolamento;
- e. deliberare sull'ammissione degli Enti che ne fanno richiesta, sottoponendo le relative delibere a ratifica della Direzione;
- f. stabilire l'indirizzo dei periodici della Legacoop, nominandone i Direttori;
- g. nominare i rappresentanti della Legacoop presso gli organismi consultivi statali e in tutti quegli organismi dei quali è chiamata a far parte.

Su proposta del Presidente, la Presidenza attribuisce a singoli membri deleghe specifiche di attività.

### **Art. 23 – Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza della Legacoop, convoca la Direzione e la Presidenza e presiede le riunioni.

Firma gli atti ufficiali della Legacoop ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

### **Art. 24 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dal Congresso Nazionale.

Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente.

I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso ordinario della Legacoop.

Il Collegio controlla l'amministrazione della Legacoop, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti sottoponendo la decisione a ratifica dell'Assemblea Generale dei Delegati.

### **Art. 25 –Il Comitato dei Garanti**

Il Comitato dei Garanti, composto da un massimo di 11 membri, é eletto dal Congresso ed elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Di esso possono fare parte anche membri esterni all'organizzazione purchè non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.

Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell'Assemblea Generale dei Delegati.

Quando, tuttavia, nel periodo che intercorre tra l'uno e l'altro Congresso, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso, l'Assemblea Generale dei Delegati provvede a nuova elezione dell'intero comitato.

### **Art. 26 Compiti e competenza del Comitato Garanti**

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop nazionale e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta Valori Guida. Esso ha competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti di natura nazionale o quando questi sono comunque parte in causa, ovvero tra questi e le associazioni di settore o Legacoop. Il Comitato Garanti ha anche competenza per le controversie che insorgano tra Legacoop nazionale e legacoop regionali o associazioni di settore.

Il Comitato Garanti ha inoltre competenza di secondo grado limitatamente ai casi di esclusione degli enti associati.

Il Comitato Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di proprio iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte.

Il parere del Comitato Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia.

Il Presidente del Comitato Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 29, una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitate dal Comitato stesso.

L'attività del Comitato è disciplinata da un proprio regolamento

## **Capo IV**

### **Amministrazione**

#### **Art. 27 - Il Direttore Amministrativo**

La Direzione nomina, determinandone i poteri, il Direttore Amministrativo della Legacoop.

#### **Art. 28 –Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della Legacoop coincide con l'anno solare.

#### **Art. 29 – Preventivi e consuntivi**

La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di novembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico entro il mese di giugno dell'anno successivo.

## **Capo V**

### **Legacoop regionali**

#### **Art. 30 – Strutture regionali**

Le Legacoop regionali rappresentano Legacoop nazionale nel territorio e hanno la responsabilità dell'attuazione delle politiche cooperative nelle rispettive aree geografiche, secondo i principi del presente Statuto e gli indirizzi generali determinati da Legacoop nazionale.

Fanno parte di Legacoop regionale le cooperative e gli enti aderenti a Legacoop nazionale che hanno la sede legale in quel territorio regionale.

Le Legacoop regionali per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra e nell'esercizio delle loro attività hanno autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e sono rappresentate dai rispettivi Presidenti.

Esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art.36 e ss del Codice Civile e rispondono delle proprie obbligazioni esclusivamente con il loro patrimonio.

L'ordinamento e l'amministrazione delle Legacoop regionali sono regolati dai rispettivi Statuti. Questi non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto e debbono essere conformi ai principali istituti e regole in esso contenute.

Qualora siano istituiti ulteriori livelli associativi, le Legacoop regionali decentreranno a tali strutture proprie funzioni definendone negli statuti i livelli di autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale

#### **Art. 31 – Compiti**

Le Legacoop regionali hanno il compito di:

- a) rappresentanza generale della cooperazione verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati a livello territoriale;

- b) definire, di intesa con le cooperative interessate e di concerto con i Settori e le Associazioni nazionali, le possibili articolazioni delle strutture operative settoriali;
- c) promozione di nuova impresa cooperativa, proselitismo, diffusione della cultura cooperativa in ambito territoriale;
- d) definizione e approvazione, d'intesa o su proposta delle cooperative interessate, degli assetti organizzativi e operativi Legacoop nel territorio;
- e) organizzazione ed erogazione dei servizi alle cooperative, nonché di adeguate forme di assistenza, partecipando alla rete nazionale;
- f) Adottare regolamenti per i trattamenti economici e normativi dei dipendenti
- g) promozione, coordinamento e indirizzo delle politiche intersettoriali di scala territoriale;
- h) promozione e gestione del rapporto con le sedi legislative e amministrative Regionali;
- i) promozione e attuazione di una politica per la qualificazione delle risorse umane;
- j) vigilanza sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale della Legacoop;
- k) comunicazione e immagine;

e quant'altro delegato dalla Legacoop Nazionale.

Nella logica della sussidiarietà utile alle associate e per meglio presidiare il territorio di competenza, le Legacoop regionali possono decentrare proprie funzioni a organismi provinciali o subprovinciali, definendone negli Statuti l'organizzazione, gli ambiti di attività, i livelli di autonomia patrimoniale e gestionale.

### **Art. 32 – Congressi regionali**

La convocazione dei Congressi di cui all'art.13 è deliberata dai rispettivi organi statutariamente deputati, nei tempi fissati dal Regolamento congressuale nazionale e con modalità tali da favorire la più ampia partecipazione delle socie e dei soci, nonché la rappresentanza e visibilità di eventuali distinte opinioni.

Il Congresso deve in ogni caso deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno del Congresso nazionale ed eleggerne i delegati secondo i criteri e le modalità di cui al primo comma.

La convocazione del Congresso deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza di Legacoop nazionale, che può parteciparvi con propri rappresentanti o delegati.

Le Legacoop regionali possono prevedere i casi e le modalità di Congressi straordinari diversi da quelli dell'art.13, che dovranno comunque essere organizzati d'intesa con Legacoop nazionale.

## **Capo VI**

### **Associazioni e strutture di settore**

#### **Art. 33 – Associazioni di settore**

Legacoop autorizza l'istituzione di organizzazioni settoriali in forma di associazione, ai sensi degli artt.36 e ss. del Codice Civile, in presenza di un adeguato numero di Enti cooperativi e di sufficienti risorse finanziarie.

L'ordinamento e l'amministrazione delle Associazioni di settore sono regolati dai rispettivi Statuti. Questi non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto e debbono essere conformi ai principali istituti e regole in esso contenuti.

Gli statuti delle Associazioni di settore debbono altresì prevedere assise periodiche per la definizione delle relative politiche, la verifica dell'attività e l'elezione degli organismi dirigenti. E' compito delle Associazioni garantire altresì che le rispettive assise si tengano in periodi congrui con il Congresso nazionale Legacoop, così da armonizzarne contenuti e indirizzi.

### **Art. 34 - Gruppi di settore**

Qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente articolo, Legacoop, sentite le cooperative, organizza le stesse in gruppi di settore, i quali svolgono la loro attività con autonomia gestionale nell'ambito dell'organizzazione di Legacoop. I dirigenti di tali strutture sono nominati dagli enti associati di concerto con la Presidenza della Legacoop

### **Art. 35 – Compiti e organizzazione**

Le Associazioni e i gruppi di settore hanno i seguenti compiti:

- a. –promuovere e gestire il rapporto con istituzioni, organi o enti nazionali per l'adozione di normative di sostegno e la definizione delle relative politiche industriali;
- b. –rappresentare, di concerto con Legacoop quando occorre, le cooperative e gli altri enti aderenti presso i Ministeri competenti;
- c. rappresentare le cooperative e gli enti aderenti negli organismi di settore e nei confronti delle organizzazioni di categoria di altre associazioni;
- d. –promuovere politiche e strumenti di sistema ed alleanze atte a favorire la qualificazione e la crescita delle cooperative nei mercati di riferimento;
- e. –porre in atto le politiche utili a consolidare il tessuto delle cooperative aderenti e a perseguire la diffusione della impresa cooperativa sul territorio nazionale;
- f. –curare i rapporti con pari organizzazioni o associazioni nazionali ed internazionali;
- g. stipulare contratti ed accordi di lavoro.

Le Associazioni di settore e gruppi di settore, d'intesa con le Legacoop regionali e secondo le deliberazioni degli organi competenti, possono articolarsi in livelli regionali o distrettuali.

## **Capo VII**

### **Disposizioni varie e transitorie**

#### **Art. 36 - Commissariamento di Legacoop regionali o Associazioni di settore**

La Direzione nazionale, previo parere del Comitato Garanti, può nominare un Commissario straordinario per il ripristino della normalità, stabilendone i poteri e la durata, nei seguenti casi:

1. gravi controversie tra enti associati che pregiudichino il normale e ordinato funzionamento delle Legacoop regionali e delle Associazioni di settore;
2. impossibilità a svolgere le attività istituzionali da parte degli organi statutari;
3. gravi irregolarità o violazioni dello Statuto, compreso quello della Legacoop nazionale,.

La procedura può essere avviata su iniziativa della Presidenza ovvero di almeno il 25% degli enti aderenti all'Associazione regionale o di settore.

Il Commissario straordinario ha facoltà di revocare gli organi in carica, assumere le decisioni necessarie per l'amministrazione e la provvisoria organizzazione, convocare il Congresso per l'elezione dei nuovi organi statutari.

Il Commissario straordinario è tenuto a riferire alla Direzione di Legacoop sullo svolgimento del mandato e i suoi esiti.

#### **Art. 37 – Consultazione degli enti associati**

Quando richiesto da almeno il 25% dei suoi componenti o dalla Presidenza, la Direzione di Legacoop può deliberare la consultazione degli associati su materie o scelte di particolare rilevanza che riguardino l'insieme degli enti aderenti.

La consultazione ha natura consultiva e dovrà essere organizzata e gestita da una commissione, presieduta dal Presidente del Comitato Garanti e nominata dalla Direzione, nei tempi e con le modalità da questa stessa determinati.

La commissione riferirà nei tempi stabiliti alla Direzione gli esiti della consultazione per le deliberazioni conseguenti.

### **Art 38 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di scioglimento della Legacoop nazionale, il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativistici e mutualistici, secondo i deliberati del Congresso.

### **Art.39 – Regolamenti**

Il presente Statuto è corredato ed integrato dai seguenti regolamenti:

- Regolamento generale;
- Regolamento congressuale;
- Regolamento per i dipendenti.

Essi sono approvati dalla Direzione e restano in vita sino a nuova disposizione in merito.

### **Art.40 – Modifiche statutarie**

La Direzione della Legacoop ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore provvedimenti legislativi.

Le modificazioni di cui al comma precedente sono portate a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea nazionale dei delegati ai sensi del precedente art.17.

### **Art. 41 - Norme transitorie**

E' dato mandato alla Direzione, sentito il parere del Comitato Garanti, di redigere entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, un Regolamento Generale che riunifichi in un Testo Unico le disposizioni regolamentari diverse da quelle contenute nel Regolamento

congressuale e nel regolamento per i dipendenti. Nelle more del testo unico di regolamento generale restano in vigore le norme regolamentari vigenti.

Le Legacoop Regionali e le Associazioni, sentito il parere del Comitato garanti, sono tenute, alla prima riunione utile dell'organo statutario competente, e comunque non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, ad uniformare i rispettivi Statuti allo spirito e alle disposizioni dello Statuto Legacoop.